



Senato della Repubblica

XIX LEGISLATURA

N. 1618

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice PUCCIARELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 2025

Modifica al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, in materia di riconoscimento dei benefici per le attività lavorative usuranti ai sommozzatori

ONOREVOLI SENATORI. – Le figure professionali del sommozzatore e del palombaro sono simili, operando nel medesimo contesto, ma presentano alcune differenze di ordine tecnico le quali, tuttavia, non giustificano una disparità di trattamento sul piano normativo. La prima a nascere è la figura del palombaro, affermatasi nel periodo bellico, istituita nel 1942 con l'entrata in vigore del codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e disciplinata nell'immediato dopoguerra per consentire le attività di bonifica e recuperi marittimi nei porti e nelle acque nazionali, che richiedevano grandi opere di ricostruzione. A seguito dell'evoluzione tecnologica, si fecero sempre più frequenti le richieste di marittimi della Marina militare italiana di poter esercitare l'attività lavorativa subacquea con utilizzo di attrezzature autonome come gli autorespiratori, privi cioè di scafandi alimentati dalla superficie e liberi di agire senza vincoli da quest'ultima. Nasce così la figura del sommozzatore, il quale impiega un'attrezzatura che gli consente la completa autonomia subacquea, a differenza del palombaro, vincolato al mezzo d'appoggio in superficie e al tubo flessibile per la respirazione. Inizia così un processo nel quale, in virtù dell'analogia tra le due figure, i marittimi facenti richiesta potevano essere iscritti nel registro dei palombari in servizio locale previo possesso di una serie di requisiti. Bisognerà però attendere il decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 16 febbraio 1979, per l'istituzione della figura del sommozzatore in servizio locale e per avere un'identificazione di tale figura separata da quella del palombaro.

Nel secondo dopoguerra le nuove tecnologie di immersione, sviluppatesi originariamente per fini militari, vengono sempre più utilizzate per scopi civili. Apparecchi autonomi per la respirazione subacquea, maschere, mute e pinne di nuova concezione e sviluppo, rendono più facile lo svolgimento di interventi e operazioni lavorative sott'acqua con apparenti vantaggi rispetto alle figure dei palombari tradizionali. Progressivamente, la figura del sommozzatore in servizio locale si sostituisce a quella del palombaro, che andrà progressivamente scomparendo sino ad arrivare ai giorni nostri con pochissime unità ancora esistenti sul territorio nazionale e limitate al contesto militare. Dagli anni Settanta in poi, si moltiplicano altresì le ricerche sottomarine per lo sfruttamento dei giacimenti di idrocarburi e il conseguente sviluppo di nuove tecnologie esplorative e lavorative del settore. I palombari non vengono più utilizzati, a vantaggio dei sommozzatori, più agili e meno vincolati dalle attrezzature, le zone di lavoro passano dai porti alle piattaforme di estrazione in alto mare, negli stessi ambiti portuali prende sempre più piede la nuova figura, che viene definita «operatore tecnico subacqueo». La formazione non passa più dalle forze armate, bensì attraverso centri specializzati, anche in virtù delle richieste del mercato internazionale che chiede specializzazioni e percorsi formativi definiti.

Parallelamente a questa evoluzione tecnologica-lavorativa si afferma la cultura della sicurezza sul lavoro, in relazione alla quale i Paesi anglosassoni, forti delle esperienze nei mari del Nord, dettano specifiche e dettagliate linee guida operative per con-

trastare gli incidenti e aumentare il tasso di sicurezza nel lavoro subacqueo, sia esso portuale-costiero (*inshore*, entro le 12 miglia) o in mare aperto (*offshore*, oltre le 12 miglia). Si pone quindi il problema di delineare procedimenti operativi volti a tutelare l'incolumità degli operatori impiegati nelle lavorazioni subacquee, mediante l'utilizzo di caschi e ombelicali alimentati dalla superficie, con materiali di nuova concezione e maggior flessibilità, e dotati di nuove tecnologie accessorie come le comunicazioni e la possibilità di utilizzare telecamere per le riprese e il controllo delle operazioni in immersione.

Ad oggi, la figura del palombaro, così come intesa dal codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, non esiste più e non è nemmeno più conforme, per quanto riguarda la formazione, alle più recenti disposizioni in materia di formazione stessa e accesso alle professioni previste dalle recenti norme nazionali ed europee. Dal canto suo, la figura del sommozzatore si è evoluta in quella dell'operatore tecnico subacqueo, per la cui formazione sono competenti le regioni, con protocolli che contemplano l'utilizzo di entrambe le attrezzature del palombaro moderno e del sommozzatore, in conformità alle principali norme di riferimento nazionali (UNI 11366:2010) e mondiali (*Health and Safety Executive - HSE* e *International Marine Contractors Association - IMCA*). Il termine stesso di sommozzatore viene utilizzato per differenziarlo da quello del palombaro non tanto per l'ambiente lavorativo evidentemente comune, quanto per specificare in differenti equipaggiamenti utilizzati nell'espletamento delle attività lavorative stesse.

Data la sostanziale assimilazione tra le due figure, eventuali disparità di trattamento sul piano normativo risultano pertanto ingiustificate. Si pensi, in particolare, alle disposizioni vigenti in materia di

accesso al pensionamento, le quali prevedono norme specifiche per la figura del palombaro – ma non anche per quella del sommozzatore – essendo le mansioni particolarmente gravose. Con il decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, sono infatti state introdotti benefici in favore dei lavoratori che svolgono attività usuranti: l'articolo 1 del decreto, più in dettaglio, definisce come lavori particolarmente usuranti quelli per il cui svolgimento è richiesto un impegno psicofisico particolarmente intenso e continuativo, condizionato da fattori che non possono essere prevenuti con misure idonee. In attuazione di tali disposizioni, il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, adottato di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità e per la funzione pubblica, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 4 settembre 1999, reca i criteri specifici per l'individuazione delle mansioni usuranti. Infine, l'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, prevede che i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti, di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, possano esercitare, a domanda, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico anticipato, purché in possesso del requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni.

Tuttavia, il citato decreto interministeriale 19 maggio 1999 inserisce all'interno delle mansioni usuranti quelle svolte dai soli palombari ma non anche quelle di competenza dei sommozzatori. Si pone dunque l'esigenza di una equiparazione per eliminare una disparità di trattamento e una conseguente violazione del principio costituzionale dell'egualanza, in relazione ai criteri per l'accesso al trattamento di quiescenza.

Obiettivo del presente disegno di legge è rimuovere la già richiamata disparità di trat-

## XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tamento tra palombari e sommozzatori ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico.

Il disegno di legge si compone di tre articoli. L'articolo 1 reca modificazioni al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, al fine di inserire nella tabella A, allegata al decreto stesso, anche i sommozzatori.

L'articolo 2 prevede invece che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in oggetto, il Ministro del lavoro

e delle politiche sociali, con decreto da adottare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e per la pubblica amministrazione, debba apportare le conseguenti modifiche al decreto ministeriale 19 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 4 maggio 1999.

L'articolo 3, infine, reca la copertura finanziaria.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

(*Modifica alla tabella A allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374*)

1. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, dopo le parole: « dai palombari » sono inserite le seguenti: « e dai sommozzatori ».

### Art. 2.

(*Adeguamento della normativa vigente*)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e per la pubblica amministrazione, si provvede a modificare il decreto interministeriale 19 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 4 settembre 1999, al fine di adeguarne le disposizioni alle modifiche introdotte dall'articolo 1 della presente legge.

### Art. 3.

(*Copertura finanziaria*)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.





€ 1,00